

## LA GIUNTA

Premesso che:

- per l'attuazione del piano integrato straordinario di edilizia residenziale pubblica in Frazione Madonna dell'Olmo – cascina Piccapietra – da realizzare a cura dell'Impresa di costruzioni CO.GE.IN. s.p.a., occorre costruire la rete fognaria, inizialmente a servizio dell'insediamento residenziale, ma già prevista anche per l'espansione urbanistica degli insediamenti artigianali previsti dal nuovo Piano Regolatore Generale;
- tale opera viene realizzata a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti dalla CO.GE.IN. e, ad avvenuto collaudo, resterà di proprietà comunale;
- il tracciato della fognatura, secondo il progetto a firma dello Studio ARCHANA concordato con il competente Settore Gestione del Territorio e l'A.C.D.A., attraversa i terreni di proprietà comunale – pur se destinati a nuova strada di P.R.G. - e pare necessario, pertanto, autorizzare la servitù con apposito provvedimento;
- il Comune non sarà gravato da oneri in dipendenza dell'intervento di cui sopra, compreso l'indennizzo ai coltivatori diretti affittuari in caso di danni alle colture ed ai frutti pendenti e sarà a carico dell'Impresa di costruzioni il ripristino a regola d'arte delle aree interessate dall'intervento;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.2.2008 di approvazione del bilancio di previsione 2008;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26.2.2008 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2008;

Visto l'art. 179 del T.U. 18.8.2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Legale e Demografico Dott. Pietro Tassone espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

## DELIBERA

- 1) di autorizzare l'Impresa di Costruzioni CO.GE.IN. s.p.a., con sede in Savigliano (CN), Via Enrico Fermi, n. 11 – P. I.V.A. 00744990045 – alla realizzazione della fognatura di cui alle premesse che ad avvenuto collaudo resterà di proprietà comunale, sul terreno di proprietà del Comune di Cuneo censito al Catasto Terreni al Foglio n. 57, mappale n. 196;
- 2) di dare atto che l'indennizzo ai coltivatori diretti affittuari in caso di danni alle colture ed ai frutti pendenti, nonché le spese per i ripristini, saranno ad esclusivo carico dell'Impresa CO.GE.IN.;
- 3) di dare atto che responsabile dell'esecuzione del provvedimento è l'Arch. Virginia Ghibaudò – Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Patrimonio.

## **LA GIUNTA**

Visto l'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.